

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Società di Danza - Circolo Corigliano-Rossano"

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. È costituita ai sensi del Codice civile, della Legge nazionale 06 giugno 2016 n. 106 e del Decreto legislativo 117 del 2017, così come modificato dal D.lgs. 03 agosto 2018 n. 105 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), l'Associazione denominata "*Società di Danza - Circolo Corigliano-Rossano*", di seguito indicata anche come "Associazione"; operante senza fini di lucro.
2. L'Associazione aderisce alla Federazione Nazionale "*Società di Danza*" e ne riconosce gli scopi e le finalità.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Schiavonea, in Via Ravenna 2.
L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "*Società Di Danza - Circolo Corigliano-Rossano- APS*".

Art.3 - Scopi e attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati e di terzi.
3. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
 - a. Organizzare e gestire le attività educative, culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della danza, come forma di aggregazione sociale, forma d'arte, cultura e spettacolo.
 - b. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
4. Per il raggiungimento di questi scopi l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre associazioni ed enti che ne condividano le finalità sociali.
5. L'Associazione può:
 - a. Assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo, o di altre collaborazioni, anche ricorrendo ai propri associati;
 - b. Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;
 - c. Svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia del terzo settore;
6. Attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti della normativa vigente.

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art.5 - Associati

1. Possono aderire all'Associazione, senza alcun tipo di discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa tutte le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Il numero degli aderenti è illimitato. Le Associazioni di promozione sociale sono rappresentate dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e hanno diritto ad un solo voto.
2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e i soci ordinari, cioè coloro che avendo presentato domanda siano stati in seguito ammessi ed abbiano onorato il pagamento del contributo associativo.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.
In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda comunicandolo al nuovo associato e registrandolo nel libro degli associati.
3. L'eventuale reiezione della domanda deve essere motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento al primo incontro utile del consiglio direttivo.
4. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b. Partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
 - c. Esaminare i libri sociali. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.10 c.2 del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili.
 - d) contribuire, nei limiti delle loro possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
 - b) Mancato pagamento della quota associativa.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo. In merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La quota associativa è intrasmissibile.

Organi sociali

Art.9- Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10- L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritto al libro soci da almeno 3 mesi.
3. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse due deleghe per associato.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta.
5. La convocazione deve pervenire tramite lettera o e-mail agli associati almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale va conservato nella sede dell'Associazione in apposito registro dei verbali delle Assemblee.
8. L'Assemblea ordinaria:
 - a) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
 - b) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Per i soci minorenni ha diritto ad esercitare il voto un tutore che eserciti la patria potestà
 - c) L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
 - d) Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone o quando ne faccia richiesta almeno 1/4 dei presenti.
- e) È compito dell'Assemblea ordinaria:
 1. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 2. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 3. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 4. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
9. L'Assemblea straordinaria:
 1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
 2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda, nella quale le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, purché adottata all'unanimità.

Art.11 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa,
 - a) È composto da un numero di membri che può variare da 3 a 7. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
 - b) I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
 - c) Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.
- a. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, e-mail o altro mezzo idoneo, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio è comunque validamente costituito se presenti tutti i Consiglieri.
- b. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- c. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario. I verbali vengono tenuti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:
 - a. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
 - b. redigere il bilancio di esercizio;
 - c. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività;
 - d. redigere l'eventuale bilancio sociale;
 - e. nominare il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che potrà essere nominato anche all'esterno del Consiglio Direttivo per proprie capacità;
 - f. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g. decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare ed eventuali facilitazioni motivate;
 - h. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j. costituire commissioni di lavoro e settori di attività a cui partecipano associati e/o esperti, anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - k. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.
4. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
- a. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
5. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a. il libro dei soci
 - b. il libro verbali dell'Assemblea;
 - c. il libro verbali del Consiglio Direttivo.
6. La carica di Consigliere si perde per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; revoca da parte dell'Assemblea ordinaria; sopraggiunte cause di incompatibilità
- a. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti.
- b. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà a una nuova elezione.
- c. Se confermati, tali consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
7. I Consiglieri rispondono nei confronti di Enti, di creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
8. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.12 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di:
 - a) Stipulare e firmare tutti gli atti, i documenti e i contratti inerenti all'attività sociale che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.
 - b) Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - c) Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
 - d) Convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito da un altro Consigliere con espressa delega del Consiglio Direttivo

Norme sul patrimonio dell'Associazione

Art.13 - Destinazione del patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni'altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. È consentito rimborsare a tutti i soci le spese documentate effettuate nell'adempire compiti per l'Associazione di cui siano stati incaricati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.14 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. rendite patrimoniali;
 - d. attività di raccolta fondi; donazioni e lasciti testamentari;
 - e. contributi e rimborsi derivanti da Convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni; dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
 - f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per esempio spettacoli, feste, sottoscrizioni anche a premi, ecc.);
 - g. proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.15 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 45 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato potrà prenderne visione.

Disposizioni finali

Art.16- Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

Art.17 Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'associazione, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un arbitro scelto, senza formalità di procedura, di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art.18 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Qualsiasi controversia non risolvibile internamente è di competenza del Tribunale di Saluzzo.

Pipino Giancarla

Oreste Pietro Ciro

Giovanna Oreste Toscano

